

Protocollo 558/A/421.2/70/195960

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



Roma, 06/08/2010

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE

TRENTO - BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

<u>ROMA</u>

AL DIPARTIMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza.

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento generale in data 8 aprile 2010 ha emanato nuove regole in materia di videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile 2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche.

La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale con circolare pari numero del 8 febbraio 2005 avente ad oggetto la definizione di linee guida in materia.

Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e secondaria.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo provvedimento del Garante all'unita nota di sintesi, si ritiene di attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla "sicurezza urbana".

L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui all'art. 6 co. 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione in legge del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo (5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice.

In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo solleciterà l'attenzione degli enti locali.

> PEL MINISTRO Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Manganelli



Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza

Provvedimento	Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, si è reso necessario sia per il
generale	sempre più frequente ricorso ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai
8 aprile 2010	comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
	> I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati solo nel rispetto di specifiche
	garanzie per la libertà delle persone.
	> Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli (anche luminosi) per segnalare la
061	presenza di telecamere collegate con le sale operative delle F. P
Profilo generale	Debligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi
	tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in grado di rilevare
	automaticamente comportamenti anomali), ovvero la necessità di prolungare la conservazione
	delle immagini oltre il termine previsto (una settimana per le F.P.).
Profili di	Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di videosorveglianza effettuate dalle F. P. per finalità di
interesse per le	tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo, il trattamento e la
Forze di Polizia	conservazione dei dati per esigenze investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
	I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle
	telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in
Informativa	orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati
	siano collegati alle F. P. è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato
	dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono
	essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini. Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24
Conservazione	ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
dei dati	particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare
	comunque la settimana. Eventuali esigenze di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a
	verifica preliminare del Garante.
Sicurezza	I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela
Urbana	specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La
Orbana	conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
	Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la
Sistemi integrati	fornitura di servizi di videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate (società di
	vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare del Garante.
	Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di software che permettono l'associazione di
Sistemi	immagini a dati biometrici (come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di riprendere e
intelligenti	registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli («motion detection») è
	obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
Violazioni al Codice della	Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le
strada	fotografie/ video attestanti l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
	E' lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose, per monitorare il loro
Deposito rifiuti	uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.
Luoghi di lavoro	Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E' vietato
	comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri luoghi di lavoro. Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono
Ospedali e luoghi	collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del
di cura	personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio, in rianimazione), ma
	l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Îstituti scolaștici	E' ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela dagli atti vandalici, con riprese
	delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
Trasporto	E' lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI: le telecamere non devono riprendere
pubblico e Taxi	in modo stabile la postazione di guida.
Web cam a	La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
scopo turistico	
Connetti mainesti	A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
Soggetti privati	vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, si possono installare telecamere senza il
	consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.